

Allegato 2 - POLIZZA RC PATRIMONIALE

Contraente:

- Autorità d'Ambito n. 1 Verbanò Cusio Ossola e Pianura Novarese:
 - Natura giuridica: Ente pubblico non economico;
 - Tipologia: Pubblica Amministrazione;
 - Categoria: Ente di Regolazione dei Servizi Idrici;
 - Codice Fiscale: 94068150039;
 - Sede Legale: Piazza Matteotti n. 1 – 28100 Novara;
 - Sede Operativa: Via dell'Industria n. 25 – 28924 Verbania.

Assicurati:

- a) Il Presidente;
- b) Il Direttore (legale rappresentante dell'Ente).

Oggetto dell'assicurazione:

- **Responsabilità civile verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza)**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'incarico, funzione e/o carica ricoperta presso l'Amministrazione Contraente, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

- **Responsabilità civile verso terzi – Ente Assicurato**

L'assicurazione della responsabilità civile patrimoniale verso terzi si intende prestata anche a favore dell'Amministrazione Contraente in caso di sinistro causato nell'esercizio delle attività svolte dagli assicurati di polizza per le quali l'Amministrazione medesima sia civilmente responsabile a norma di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti assicurati o a seguito della pronuncia della Corte dei Conti in merito alla sussistenza o meno della Responsabilità Amministrativa-Contabile.

Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia

L'assicurazione è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto e antecedentemente ai 5 anni, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta (e ne abbia fatto denuncia all'Impresa di Assicurazione) entro i due anni immediatamente successivi alla scadenza del contratto, e comunque entro i due anni dalla cessazione dalla carica e/o dalla funzione svolta, se tale cessazione si verifica prima della scadenza contrattuale.

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata od amministratore;
- b) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo e/o colpa grave dell'Assicurato;
- c) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme della Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 Codice Penale), ingiuria (art. 594 Codice Penale) e diffamazione (art. 595 Codice Penale), anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli artt. 2059 Codice Civile, 185 e 198 Codice Penale.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- 1) la responsabilità amministrativa e contabile;
- 2) i danni connessi e/o conseguenti ad atti, fatti od omissioni che possano comportare richieste di risarcimento dei quali l'Assicurato e/o l'Amministrazione contraente abbiano già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 3) le sanzioni pecuniarie comminate direttamente all'Assicurato.

Estensioni

La copertura assicurativa vale anche per le responsabilità facenti capo agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti loro ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Datore di Lavoro - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza). In tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

Massimale di garanzia

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 2.000.000,00, per sinistro ed anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia, indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

Nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente nella determinazione di un medesimo sinistro, l'Impresa Assicuratrice è obbligata, per tale sinistro, sino ad un massimo di € 2.000.000,00 complessivamente fra tutti gli assicurati.

Regolazione del premio

Il premio complessivo (conteggiato moltiplicando i premi unitari per il numero degli Assicurati) è soggetto ad una regolazione pro-rata, calcolata sulla base dei dati consuntivi comunicati dal Contraente al termine di ogni annualità.

Variazioni della polizza e del relativo premio

Eventuali aggravamenti o diminuzioni del rischio assicurativo, da comunicarsi tempestivamente, determineranno variazioni della polizza e conseguentemente dell'ammontare del premio stabilito nel contratto.

Durata della polizza

Dalle ore 24:00 del 30/06/2022 alle ore 24:00 del 30/06/2025. Non sono ammesse clausole di rinnovo automatico. La durata della polizza potrà subire ridefinizioni in concomitanza di condizioni e/o normative eventualmente intervenute che incidano sulla continuità dell'Ente.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.